



CONI



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

n. 1

del 19 gennaio 2021

**OGGETTO:** Adempimenti DPCM 14 gennaio 2021

**Esecuzione:**

--	--	--	--

**Conoscenza:**

--	--	--	--

**Consegnata il:**

### LA GIUNTA NAZIONALE

**VISTO** l'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

**VISTO** lo Statuto del CONI, approvato con DPCM in data 21 dicembre 2018;

**PRESO ATTO** che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza e che in data 14 gennaio 2021 ha emanato un decreto recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**TENUTO CONTO** che per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre il Dipartimento per lo sport ha predisposto una pagina dedicata (<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>) che viene costantemente aggiornata con nuove risposte e per questo lo stesso Dipartimento consiglia di visitarla di frequente;

**PRESO ATTO** che nella richiamata pagina del Dipartimento per lo sport viene indicato che sono consentiti gli allenamenti, sempre a porte chiuse, da parte di coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale e le attività dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, avendo riferimento ai Gruppi Sportivi



firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, di cui al punto 4.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 e con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere tempestivamente da parte delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate all'aggiornamento dei calendari degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale, da sottoporre al CONI comunque entro il 22 gennaio 2021 ed in pari data anche da parte degli Enti di promozione sportiva, con i limiti sanciti all'articolo 3, comma 4 lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021, limitando la pratica a coloro che siano muniti di tessera agonistica, in quanto aventi la certificazione d'idoneità agonistica di cui al D.M. 18/2/1982 "Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica" ed alla Circolare del Ministero della Sanità 31 gennaio 1983, n.7;

**TENUTO CONTO** altresì che per l'attività di vigilanza richiesta dalle richiamate disposizioni del DPCM del 14 gennaio 2021 è fatto obbligo alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva di assicurare che gli eventi e le competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale siano svolti esclusivamente all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico al pari delle sessioni di allenamento - degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni muniti di tessera agonistica - che dovranno essere organizzate e svolte esclusivamente a porte chiuse, nel rispetto dei rispettivi protocolli emanati;

### **DELIBERA**

- le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sono tenute all'aggiornamento dei calendari degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale, per l'arco di vigenza del DPCM 14 gennaio 2021, da sottoporre al CONI, comunque entro il 22 gennaio 2021;
- gli Enti di promozione sportiva sono tenuti all'aggiornamento dei calendari degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale, per l'arco di vigenza del DPCM 14 gennaio 2021, da sottoporre al CONI, comunque entro il 22 gennaio 2021, con i limiti sanciti all'articolo 3, comma 4 lettera d) del DPCM;
- le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva assicureranno che gli eventi e le competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale siano organizzati e svolti esclusivamente all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico al pari delle sessioni di allenamento - degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni muniti di tessera agonistica - che dovranno essere organizzate e svolte esclusivamente a porte chiuse, nel rispetto dei rispettivi protocolli emanati.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Moratti

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò